



COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	1	del	17/01/2024	N° Reg. Generale	7
OGGETTO	Proroga tecnica ai sensi del decreto 55428 del 18 dicembre 2023 ad oggetto "differita dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione, la scadenza dei dm n. 20454 del 1/10/2020 e n. 29190 del 28/12/2020 e dei correlati progetti, con ammissione al finanziamento sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo"; – impegno di spesa. CIG.: B007EB2F04 CUP.: H31H20000060001				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2023 preso atto del Decreto Ministeriale Prot. n. 55428 del 18 Dicembre 2023, dandomi mandato di prendere contatto con la società che gestisce il progetto SAI PROG-90-PR-2 in scadenza il 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 07/10/2019 con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all' art. 10, 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Scigliano (CS) è titolare di un Progetto SPRAR/SIPROIMI categ. MSNA, ora SAI, PROG. 90-PR-2 relaico al triennio 2021/2023, in scadenza il 31/12/2023;
- attesa la volontà e l'interesse del Comune di Scigliano (CS) di dare continuità al proprio progetto per il triennio 2024/2026;
- il Comune di Scigliano (CS) ha presentato domanda di prosecuzione esclusivamente attraverso la piattaforma ministeriale;
- in data 18 dicembre 2023 con decreto n. 55428 è stata differita dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione, la scadenza dei DM n. 20454 del 1/10/2020 e n. 29190 del 28/12/2020 e dei correlati progetti, con ammissione al finanziamento sul *Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*;

VISTI gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardanti il *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati* ed il *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*, di seguito nominato *Fondo*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 1- sexies, che demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*;

VISTO il d.m 18 novembre 2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;

VISTI i decreti ministeriali n. 20454 del 1/10/2020 e n. 29190 del 28/12/2020 con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul *Fondo* per il periodo 1.1.2021- 31.12.2023;

RITENUTA l'opportunità di garantire la prosecuzione delle attività progettuali in essere;

VISTO l'art. 5, comma 2 delle linee guida allegate al suddetto d.m 18 novembre 2019 ai sensi del quale, in caso di necessità può essere previsto il finanziamento della proposta progettuale con decorrenza e/o durata diversa da quella triennale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dall'art. 9 del citato DM del 18 novembre 2019;

TENUTO CONTO che tali risorse a valere sul *Fondo* sono allo stato limitate e consentono di garantire soltanto una durata parziale delle attività, ai sensi del cennato art. 5, comma 2;

CONSIDERATO altresì che allo stato non risultano disponibili ulteriori fondi, giacché l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 21, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 è subordinato all'adozione di provvedimenti attuativi, tuttora in corso, e di specifiche determinazioni in ordine alla destinazione e non ha ancora copertura per gli anni successivi al corrente;

CONSIDERATO l'avvio dei lavori in data 1 dicembre 2023 della Commissione di valutazione di cui all'art. 3 del cennato DM per l'esame delle domande di prosecuzione dei progetti in scadenza al 31.12.2023;

VISTO l'art. 15 comma 5 delle linee guida di cui all'allegato A) del cennato dm 18 novembre 2019, il quale prevede che “nelle more della valutazione della Commissione, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone già prese in carico”;

VISTI i progetti categ. ORDINARI, MSNA e DM/DS, in scadenza al 31/12/2023;

RITENUTO di dover differire dal 31/12/2023 al 29/02/2024 la scadenza dei DM n. 20454 del 1/10/2020 e n. 29190 del 28/12/2020, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione;

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Visto il D. Leg.vo n. 267/00;

VISTO il D. Lgs. 267/00:

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento e della definizione da parte del Ministero dell'Interno di determinare l'approvazione del Progetto per il triennio 2024/2026 occorre garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità e che appare, pertanto, necessario prorogare ai sensi del Decreto del 18 Dicembre 2023, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 29.02.2023, il servizio gestito attualmente dalla Cooperativa Sociale Nuove Frontiere.

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1200 del 23.11.2016 ad oggetto: "SPRAR Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le

libertà civili e l'immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016", che chiarisce termini e condizioni per poter ricorrere all'istituto della proroga tecnica dei servizi nell'ambito dei progetti di accoglienza.

CONSIDERATO che detta delibera consente il ricorso alla proroga tecnica nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, purchè il ricorso alla proroga medesima non sia imputabile alla condotta dell'amministrazione.

ATTESO che il ricorso alla proroga tecnica è altresì disciplinato dalla normativa speciale del settore.

VISTO in particolare l'art. 8 del decreto Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che recita:
Nelle more dell'approvazione delle domande di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di accoglienza....omissis.....L'assegnazione delle risorse è effettuata con decreto agli enti locali ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016, le cui attività di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano, fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del 10 agosto 2016, fatta salvo l'applicazione del presente decreto e delle allegate Linee guida relativamente alla disciplina in materia di prosecuzione relative modalità di ammissibilità e di valutazione, in materia di nuove strutture, nonché della disciplina in materia di richieste di sospensione ".

RILEVATO, pertanto, che il servizio in parola **è un servizio sociale di rilevante importanza umanitaria e sociale, che non può avere soluzioni di continuità** nella sua gestione ai sensi dell'art. 97 Cost. che sancisce il principio di continuità dell'azione amministrativa;

ACQUISITA la disponibilità della Cooperativa Sociale Nuove Frontiere acclarata al Prot. n. 6649 del 28/12/2023 alla prosecuzione del progetto SPRAR/Siproimi in essere, "agli stessi patti e condizioni" e nei limiti delle risorse disponibili, avvenga mediante riconoscimento del medesimo costo pro die pro capite già attualmente previsto fino al 31/12/2023 e comunque non oltre il 29.02.2024.

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economica - finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147 bis TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n.50/16, il servizio di accoglienza - SPRAR/Siproimi - rivolto a richiedenti protezione internazionale, gestito attualmente dalla

Cooperativa Sociale Nuove Frontiere con sede in Siderno (RC) alla via Cesare Battisti, n. 15, C.F./ P.IVA: 02894260807, sino alla definizione del Ministero dell'Interno dell'esito della prosecuzione del progetto presentato sulla piattaforma per il triennio 2024 - 2026, e comunque non oltre il 29.02.2024.

2. Di dare atto che l'importo per garantire la proroga della gestione del progetto SPRAR/Siproimi per il periodo 1/01/2024 – 29/02/2024 (mesi due), quantificato in €. 51.370.80 IVA al 5% pari ad €. 2.703,73 per un totale complessivo di € 54.074,53, trova copertura mediante imputazione sul capitolo 1950 Codice 1207104 del Bilancio denominate "Progetto SPRAR" del Bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2024;
3. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di che trattasi è il seguente: **B007EB2F04**;
4. Di dare atto che il servizio di cui alla presente determinazione non è assoggettato alla richiesta del CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) n. 4, del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217, in quanto non può essere qualificato "progetto di investimento pubblico" (art. 11, Legge n. 3/ 2003) secondo la nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27.12.2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19.12.2003, n. 126 e dalla delibera 29.9.2004, n. 24).
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con gli equilibri di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (Benigno Giovanni Battista)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 17/01/2024

Il Responsabile del Settore
F.to Benigno Giovanni Battista

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☐ VISTO

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 17/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

☐ VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

☐ Impegno ☐ Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 17/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 19/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/01/2024

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale
Lì, 17/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993